

Decreto ingiuntivo ed esecutorietà telematica

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 28 ottobre 2014 (est. G. Buffone)

DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO – ESECUTORIETÀ – MODALITÀ – ESECUTORIETÀ TELEMATICA

Nel caso in cui l'ingiunzione di pagamento sia stata emessa con formalità telematiche, ai fini della esecutorietà non è previsto il rilascio da parte del cancelliere di attestazione di non interposta opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto la normativa tecnica e le modalità di funzionamento del sistema informatico prevedono l'automatica segnalazione della pendenza di una opposizione, a mezzo di un altro specifico alert. Conseguentemente, il controllo giudiziale – in funzione della formula esecutiva – concerne la presenza o non dell'apposito alert da parte della cancelleria a cui compete di registrare lo specifico evento ostativo alla esecutorietà (n.b.: "consegnato avviso di opposizione"): ciò vuol dire che in assenza di detto alert il giudice deve procedere emettendo il decreto di esecutorietà, a mezzo Consolle (cd. esecutorietà telematica).

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Il Giudice Dott. Giuseppe Buffone,
visti gli atti,
vista l'istanza presentata da SRL (C.F. ...)
con l'Avv., ex art. 647 c.p.c.,
rilevato che l'ingiunzione di pagamento è stata emessa con formalità telematiche;
rilevato che, trattandosi di procedura telematica, non è previsto il rilascio da parte del cancelliere di attestazione di non interposta opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto la normativa tecnica e le modalità di funzionamento del sistema informatico prevedono l'automatica segnalazione della pendenza di una opposizione, a mezzo di un altro specifico alert;
rilevato, conseguentemente, che il controllo giudiziale – in funzione della formula esecutiva – concerne la presenza o non dell'apposito alert da parte della cancelleria a cui compete di registrare lo specifico evento ostativo alla esecutorietà (n.b.: "consegnato avviso di opposizione");
ritenuto, quindi, che in assenza di detto alert – come nel caso di specie – il giudice debba procedere emettendo il decreto di esecutorietà;
ricordato, nel resto, che l'eventuale notifica intempestiva non è rilevabile ex officio in questa sede (Cass. Civ., sez. III, sentenza 14 aprile 2005 n. 7764),

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA esecutivo il decreto ingiuntivo n. 27147/2014 depositato il ..
emesso nei confronti di: ..

MANDA alla cancelleria per i provvedimenti di competenza.

Deciso in Milano, in data 28 ottobre 2014